



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1068

Prot. n. /cdf

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Definizione delle caratteristiche della targa recante il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) ai sensi dell'articolo 37 ter, comma 2 bis, della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7.

Il giorno **16 Giugno 2023** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MIRKO BISESTI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 42 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024" ha modificato l'articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica".

In particolare con il comma 2 bis del citato articolo 37 ter, è stato introdotto l'obbligo, per coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico, di esporre una targa, recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Le caratteristiche della targa sono definite con deliberazione della Giunta provinciale. Tale disposizione va intesa nel senso che la targa recante il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) deve rendere conto, per tutte le finalità della legge, della presenza di un alloggio per uso turistico.

Successivamente, con l'articolo 13 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023", l'obbligo di esposizione della targa è stato circoscritto ai soli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 ad esclusione quindi degli alloggi ad uso turistico nei quali viene fornita la prestazione dei servizi alberghieri, così come disposto dall'articolo 2, comma 3 bis e seguenti, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7.

Si rende pertanto necessario, al fine di dare esecuzione all'obbligo di esposizione della targa di cui all'art. 37 ter, comma 2 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, individuare le caratteristiche della suddetta targa così come rappresentate nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica";
- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg del 25 settembre 2003 recante il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica";
- vista la legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";
- vista la legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023";
- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- vista la legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici";
- visto il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. recante il

“Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)”;

- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. recante il “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)”;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m. riguardante il “Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. di approvare le caratteristiche della targa recante il codice identificativo turistico provinciale degli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, così come rappresentate nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

**Art. 1**  
**Caratteristiche della targa**

1.1 Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 devono esporre la targa di cui all'art. 37 ter, comma 2 bis, della medesima legge.

La targa è realizzata in materiale durevole di forma rettangolare, avente lunghezza di dieci centimetri ed altezza di cinque centimetri con sfondo bianco (figura 1).

Nella parte centrale della targa compare la scritta in lingua italiana con le parole ALLOGGIO PER USO TURISTICO e, nella riga sottostante, centrata rispetto alla dicitura precedente, compare l'acronimo "CIPAT" seguito, dopo uno spazio, dalla stringa alfanumerica, intervallata da due trattini, del codice identificativo turistico provinciale assegnato all'alloggio (es.: CIPAT 000000-AT-111111). Le lettere, i numeri ed i trattini sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri tutti maiuscoli di colore nero nel formato indicato nella figura 1.

1.2 A margine superiore destro della targa compare il marchio "Trentino", marchio territoriale gestito da Trentino Marketing S.r.l., della larghezza di 20mm e con un'area di rispetto sopra e a destra di 5 mm (figura 1). Il marchio "Trentino" deve essere utilizzato esclusivamente nella targa di cui all'art. 37 ter, comma 2 bis, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (figura 1) ed il suo uso non viene concesso per altre finalità. L'interessato non è pertanto in possesso di licenza di concessione d'uso generalizzata del marchio "Trentino".

1.3 A margine superiore sinistro della targa può essere riportato anche il logo dell'Azienda per il turismo (APT) dell'ambito territoriale in cui è situato l'alloggio per uso turistico. A tal fine l'interessato deve preliminarmente, prima della stampa della targa, rivolgersi all'APT, chiedendo espressa autorizzazione per l'utilizzo del suddetto logo.

1.4 La targa (figura 1), da compilare nelle parti numeriche del codice CIPAT, è scaricabile dalla pagina web dedicata agli alloggi per uso turistico del portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento:

<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Alloggi-privati-per-uso-turistico>.

(figura 1)



**Art. 2**  
**Caratteristiche di esposizione della targa e visibilità**

2.1 Allo scopo di garantire il consumatore e contestualmente semplificare l'attività di vigilanza e controllo da parte delle autorità competenti, la targa recante il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) deve essere visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, le caratteristiche di visibilità della targa si intendono soddisfatte con l'esposizione in modo visibile della targa di cui alla figura 1 all'ingresso esterno dell'edificio. E' altresì possibile esporre la targa di cui alla figura 1 anche sulla porta d'ingresso dell'alloggio.

Solo in presenza di divieti o prescrizioni di carattere normativo, o attinenti all'ordinamento civilistico, relativi all'apposizione della targa nella tipologia prevista alla figura 1, che dovranno essere documentabili in caso di controllo da parte dell'autorità competente, l'obbligo di esposizione della targa si ritiene assolto con la sola esposizione della targa in formato ridotto (figura 2) in tutte le pulsantiere, citofoni, campanelli collegati all'alloggio. E' altresì possibile esporre la targa di cui alla figura 2 anche sulla porta d'ingresso dell'alloggio. Nella targa in formato ridotto compare soltanto l'acronimo "CIPAT" seguito, dopo uno spazio, dalla stringa alfanumerica, intervallata da due trattini, del codice identificativo turistico provinciale assegnato all'alloggio (es.: CIPAT 000000-AT-111111). Le lettere, i numeri ed i trattini sono scritti nella targa in formato ridotto in modo leggibile con caratteri tutti maiuscoli di colore nero su sfondo bianco.

La targa in formato ridotto di cui alla figura 2 non prevede la rappresentazione del marchio territoriale "Trentino".

(figura 2)

CIPAT 000000-AT-000000

2.2 Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza per i beni culturali, nell'ipotesi di edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che potrebbero determinare delle modifiche alle caratteristiche della targa di cui al presente Allegato 1.

2.3 Resta fermo il rispetto delle normative vigenti, tra le quali le disposizioni del codice civile, le norme in materia urbanistico edilizia, di beni culturali, tributarie, le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche ed i regolamenti condominiali, la cui osservanza risultasse eventualmente necessaria al fine dell'adempimento dell'obbligo di esposizione della targa.

**Art. 3**  
**Disposizioni transitorie**

3.1 Gli alloggi per uso turistico già in possesso del codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento espongono la targa recante il CIPAT avente le caratteristiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente Allegato 1.

3.2 Nelle more dell'ottenimento della targa di cui alla figura 1, l'obbligo si intende temporaneamente assolto con la sola esposizione della targa di cui alla figura 2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Allegato 1.

3.3 In caso di controllo da parte dell'autorità competente l'interessato ha l'onere di dimostrare,

anche mediante l'esibizione di idonea documentazione, di avere avviato la procedura di ottenimento della targa di cui alla figura 1.

**Art. 4**  
**Oneri e costi**

4.1 Gli oneri, gli adempimenti ed i costi derivanti dall'obbligo di esposizione della targa recante il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) sono a carico dell'interessato.

**Art. 5**  
**Modifica e rimozione della targa**

5.1 Nel caso di mutamento, per qualsiasi motivo, del codice CIPAT, la targa dovrà essere sostituita con una nuova targa (avente le caratteristiche di cui al presente Allegato 1) con l'indicazione del nuovo codice CIPAT. I relativi oneri, adempimenti e costi sono a carico dell'interessato.

5.2 In caso di comunicazione di ritiro della disponibilità dell'alloggio dal mercato della locazione turistica e di chiusura della relativa posizione nel sistema informativo del turismo, la targa di cui alle figure 1 e 2 deve essere immediatamente rimossa.